



CASS. CIV., SEZ. VI-3, 2 GENNAIO 2012, N. 9. (PRES. FINOCCHIARO, REL. LANZILLO).

PROMESSA DI MATRIMONIO – RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI E DANNI NON PATRIMONIALI

La legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze; dunque, l'illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, nè alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poichè un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell'accettazione di un legame non voluto.

A carico del recedente ingiustificato non si ha una piena responsabilità per danni, ma un'obbligazione *ex lege* a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali.

FATTO

- Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

"1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Catania - Sez. dist. di (Omissis) - ha condannato C.G. al risarcimento dei danni in favore di F.P., per ingiustificata rottura della promessa di matrimonio, nella misura di Euro 9.875,45, somma corrispondente alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dalla fidanzata in previsione delle nozze. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla F. la Corte di appello ha poi condannato il C. al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in Euro 30.000,00. Quest'ultimo propone sette motivi di ricorso per cassazione. L'intimata non ha depositato difese.

2.- I primi due motivi, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione degli art. 79, 80 e 81 cod. civ. nel capo in cui la sentenza impugnata lo ha condannato al rimborso delle spese, sono inammissibili perchè generici ed apoditticamente formulati.

Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia preso in esame le sue deduzioni circa il giusto motivo della rottura del fidanzamento e non abbia tenuto conto, nella quantificazione dei danni, della misura in cui dette spese avrebbero potuto essere recuperate, ma non fa alcun riferimento alla concreta motivazione della sentenza, che ha ritenuto non provate le eccezioni da lui sollevate, nè illustra le ragioni per cui la motivazione si dovrebbe ritenere insufficiente, illogica o contraddittoria.

3.- Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 81 e 2059 c.c., e vizi di motivazione, sul rilievo che il risarcimento dei danni conseguenti



all'ingiustificata rottura della promessa di matrimonio va circoscritto alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dal promissario; non può essere esteso oltre questi limiti - e men che mai al risarcimento dei danni non patrimoniali - poichè il recesso dalla promessa non costituisce illecito, in quanto la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena libertà delle parti di decidere se contrarre o non contrarre matrimonio. Richiama a conforto la recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. 3, 15 aprile 2010 n. 9052).

3.- I motivi sono fondati.

Va premesso che la rottura della promessa di matrimonio formale e solenne - cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali (come nel caso di specie, ove il ricorrente ha esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la celebrazione delle nozze) - non può considerarsi comportamento lecito, come assume il ricorrente, allorchè avvenga senza giustificato motivo.

E' indubbio che tale comportamento non genera l'obbligazione civile di contrarre il matrimonio, ma il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all'affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti.

Poichè, tuttavia, la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l'illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, nè alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poichè un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell'accettazione di un legame non voluto.

Ma neppure si vuole che il danno subito dal promissario incolpevole rimanga del tutto irrisarcito.

Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione *ex lege* a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali.

La motivazione della sentenza impugnata, circa la rilevanza degli interessi non patrimoniali, degli affetti e dei diritti della persona del promesso sposo incolpevole, che sarebbero anche costituzionalmente protetti e che risulterebbero lesi dalla rottura della promessa, è irrilevante e non congruente con la disciplina giuridica della materia, poichè tralascia il presupposto ineliminabile per poter attribuire rilevanza ai suddetti diritti e interessi: cioè l'assoggettamento della promessa di matrimonio e del suo inadempimento ai principi generali in tema di responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, anzichè ai soli effetti espressamente previsti dall'art. 81 c.c..

4.- Gli altri motivi, che censurano i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, risultano assorbiti.



4.- Propongo che il ricorso sia deciso con procedura in camera di consiglio, nel senso dell'accoglimento del terzo e quarto motivo; del rigetto del primo e del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi". - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

- Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

DIRITTO

Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

In accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali. Il primo e il secondo motivo vanno rigettati e gli altri motivi risultano assorbiti.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2.

Il capo della sentenza di appello che ha accolto l'appello incidentale della F., condannando il C. al risarcimento dei danni non patrimoniali, deve essere annullato, mentre va confermata la condanna del ricorrente a rimborsare alla F. le spese fatte e le obbligazioni contratte in vista del matrimonio, nell'importo quantificato dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello.

Considerata la reciproca soccombenza delle parti le spese del giudizio di appello si compensano per intero.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della soccombente F. e si liquidano complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso; rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da F. P. con l'atto di appello incidentale e conferma il rigetto dell'appello principale, proposto da C.G.. Compensa per intero le spese del giudizio di appello. Condanna F. P. a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, oltre alle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.



**L'INADEMPIMENTO INGIUSTIFICATO DI UNA "PROMESSA DI MATRIMONIO" PUÒ
CAUSARE UN "DANNO ESISTENZIALE"?**
AURORA VESTO

La vicenda trae origine da una rottura di un fidanzamento, poiché da esso, specialmente quando la scelta di interruzione del rapporto dipende da uno solo dei due *partner*, scaturiscono delle conseguenze che possono essere più o meno dannose. E' pur vero che il mantenimento dell'istituto della promessa matrimoniale sembra inconciliabile con il processo di maturazione dei costumi sociali; tuttavia la normativa, seppur circondata da giustificate restrizioni, ancora oggi suscita interventi giurisprudenziali per risolvere alcune situazioni. La riflessione, che l'argomento suscita, conduce a importanti interrogativi, e, cioè, che ruolo riveste l'affidamento vanamente riposto, da parte di uno dei *partner*, nella progettata unione matrimoniale? E' un affidamento che genera una responsabilità in capo al promittente che non ha rispettato la promessa, oppure nulla, da lui, è dovuto? Infine, se il promesso sposo, senza giusta causa e con evidente intenzionalità lesiva dell'altrui personalità (specie nella sua sfera pubblica), non adempie alla promessa (essendo questo un atto lecito) con modalità irrispettose e irriverenti, è tenuto a risarcire esclusivamente i danni patrimoniali, oppure, attraverso il suo comportamento, egli genera un danno esistenziale?

Sommario: 1. Il caso; 2. La natura della "promessa di matrimonio"; 3. Responsabilità da fatto lecito; 4. La questione del risarcimento dei danni arrecati alla *ex* fidanzata: si ha un danno esistenziale?

1. L'annotata sentenza riguarda la fattispecie che coinvolge due novelli sposi che non giungono alla conclusione del negozio matrimoniale.

Il fidanzato decide, infatti, senza giusto motivo, di non rispettare la promessa che lui stesso aveva in precedenza dichiarato.

In questo caso si trattava di una promessa solenne, poiché la richiesta delle pubblicazioni matrimoniali era stata rispettata, avendo il promesso sposo esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la celebrazione delle nozze.

Essendo stata lasciata alla vigilia delle nozze, la promessa sposa accusava l'*ex* fidanzato di averle inferto un grave danno alla immagine; poiché essere lasciati (quasi) sull'altare arreca un danno che crea alla donna ripercussioni enormi prima di tutto di carattere morale.



Un danno, cioè, che considerata la possibile fragilità della persona “danneggiata” può davvero generare un danno esistenziale, poiché può modificare lo stile di vita futuro della donna.

A tal fine, la donna chiede e ottiene dai giudici di primo grado (sentenza, poi, confermata dai giudici d’appello) la condanna al risarcimento dei danni, non solo materiali ma anche morali, che il promesso sposo pentito ha generato con la sua condotta.

Con la conseguenza che a seguito della “ingiustificata rottura della promessa di matrimonio”, il Tribunale di merito liquida il danno considerando, non solo le spese sostenute e le obbligazioni contratte dalla *ex* fidanzata in previsione delle nozze, ma, altresì, anche i danni non patrimoniali che l’uomo è costretto a risarcire per aver infranto la sua promessa.

A seguito di ciò, l’*ex* fidanzato, obbligato al risarcimento dei danni morali, fa ricorso per Cassazione con parziale successo.

Difatti, la Corte cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l’uomo alla rifusione dei danni non patrimoniali, confermando, invece, la condanna al risarcimento delle spese sostenute e delle obbligazioni contratte, dalla *ex* fidanzata, in vista del matrimonio.

La giurisprudenza di legittimità dimostra, così, di condividere il tradizionale orientamento che considera il risarcimento dei danni in questione limitatamente alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte, non potendo includervi anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, giacché non rispettare una promessa di matrimonio non costituisce alcun illecito.

2. Con l’espressione “promessa di matrimonio” si suole indicare una manifestazione di volontà, unilaterale o bilaterale, attraverso la quale un soggetto si impegna alla celebrazione delle nozze con una certa persona.

La promessa di matrimonio costituisce un istituto antichissimo e la sua trattazione può apparire, a prima vista, obsoleta e estranea alla nostra società.

Del resto anche autorevole dottrina, in tempi non attuali, ha espresso le più serie perplessità dell’importanza dell’istituto che “avrebbe potuto non essere più regolato”, in ragione del fatto che si è ormai radicato nella coscienza collettiva quel principio della non vincolatività della promessa che nel 1865 era invece ancora opportuno enunciare¹.

Avendo la società nel tempo ridimensionato il significato del matrimonio, quale unione indissolubile, è apparso naturale attribuire minore importanza all’impegno di contrarre siffatto vincolo².

¹ A. C. Jemolo, *Il matrimonio*, Torino, 1950, p. 48.

² Cfr., A. Trabucchi, *Della promessa di matrimonio*, in A.A. V.V., *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da Cian, Oppo e Trabucchi, II, Padova, 1992, p. 4,



Tuttavia la dottrina ha rilevato l'importanza dell'istituto che, “pur con tutte le incongruenze e le difficoltà di coordinamento che presenta con vari istituti codicistici, continua a mantenere una sua utilità, anche se, ad esser sinceri, non è facile dissimulare quel senso di disorientamento, anzi quasi d'imbarazzo, che coglie l'interprete allorquando questi, di fronte ad una realtà culturale e sociale in continua evoluzione, si trova costretto a maneggiare strumenti vecchi di secoli”³.

E uno dei campi in cui si evidenzia con maggiore intensità questa situazione di disagio è quello della definizione dei rapporti tra promessa di matrimonio e fidanzamento; difatti, di per sé, la promessa di matrimonio non può ritenersi istituto giuridico, essa appare piuttosto un semplice elemento costitutivo di due distinte fattispecie (quelle disciplinate dagli artt. 80 e 81 c.c.) dalle quali il legislatore fa discendere determinati effetti. Distinte fattispecie, oltre tutto, in cui il concetto di promessa non risulta neppure inteso allo stesso modo, richiedendosi solo nella seconda il rispetto di determinati requisiti, estranei invece alla prima (capacità del promittente, forma scritta)⁴.

secondo cui, peraltro, l'esperienza straniera ci mostra invece che proprio là dove il matrimonio ha un minore rilievo di esclusivo rapporto di coppia, alla promessa viene dato un più forte riconoscimento, almeno come fonte di risarcimento dei danni da collegare al suo mancato adempimento.

³ G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, Cedam, 1996, pp. 7-8. L'A., mettendo a confronto la situazione italiana con quella tedesca, rileva che il sistema tedesco attribuisce alla promessa di matrimonio non solo la natura di atto (*Verlobung*), bensì anche quella di rapporto (*Brautstand*): cioè, si ha un vero e proprio *status* di fidanzato, consistente in un intreccio di effetti giuridici dispiegantisi tanto tra le parti che verso i terzi. Tali effetti vanno dalla punibilità solo a querela di parte di determinati reati compiuti dal *Verlobte*, considerato alla stregua di un qualsiasi congiunto della persona offesa, alla facoltà di astensione dal deporre come teste, alla vera e propria equiparazione allo *status* di coniuge per quanto attiene all'applicazione delle speciali regole in materia di capacità dei contraenti, forma, scioglimento (cit., pp. 35-36). L'A. spiega che ciò è dovuto per la diversa evoluzione storica che ha coinvolto la Germania rispetto all'Italia.

Difatti, mentre l'ordinamento tedesco ritiene il fidanzamento come produttivo di un'obbligazione (civile) a celebrare le nozze (l'ordinamento ammette senza esitazioni la proponibilità di un'autonoma azione di accertamento di tale *status*), diversamente si è comportato il legislatore italiano del 1942 che, <<muovendo da preoccupazioni diametralmente opposte rispetto a quelle del suo omologo tedesco (cioè a dire proprio dal timore di ingenerare l'idea che dalla promessa potesse nascere anche solo un “obbligo di coscienza”), ritenne addirittura opportuno sopprimere l'aggettivo che nel testo dell'art. 53 c.c. 1865 qualificava come “legale” l'obbligazione di contrarre matrimonio, così eliminando ogni dubbio sul carattere non vincolante della promessa>> (cit., p. 38).

⁴ G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., p. 8.



Il codice del 1942, fugando la sussistenza di qualsiasi obbligo morale (di coscienza), prevede che la promessa di matrimonio non obbliga il promittente a sposarsi, potendo lo stesso revocare la promessa fatta⁵.

Questo è possibile perché la libertà matrimoniale (già presente a partire del I secolo a. C.⁶) rappresenta un principio fondamentale, previsto non solo a livello ordinario, da cui si ricava che così come si può liberamente decidere di porre in essere unione matrimoniale, allo stesso modo è facoltà dei promessi sposi, o di uno solo di essi, decidere di revocare la promessa, senza per questo essere costretto a risarcire l'altro.

La libertà di sposarsi (e, quindi, di non sposarsi) è rinvenibile in una serie di previsioni normative: innanzitutto dall'art 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo⁷, e, poi, da tutta una serie di disposizioni costituzionali che tutelano i diritti che spettano all'individuo come membro della famiglia (artt. 29 ss. Cost.); l'art. 9 della Carta

⁵ Il codice civile vigente, come già il codice del 1865, riserva alla disciplina della promessa di matrimonio una serie di norme, la prima delle quali si apre con una notazione di carattere negativo: <<La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento>> (art. 79). Alla base della scelta operata dal legislatore del '42, di regolare positivamente l'istituto, possono rinvenirsi ragioni di indole pratica: sembrò, cioè, inopportuno passare del tutto sotto silenzio, come fece invece il code Napoléon, un fenomeno che, sia pure solo in certe zone del territorio nazionale, aveva avuto non poca diffusione e manifestava ancora rilevanza sociale e di cultura non indifferenti (M. L. Loi, voce *Promessa di matrimonio (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1988, XXXVII, pp. 86-87).

⁶ In effetti non vi è dubbio che all'epoca fosse sufficiente a liberare da tale vincolo la sola dichiarazione di non volersi più sposare (D., 24, 2, 2, 2) e che ogni stipulazione contenente una penale per il caso di mancata celebrazione delle nozze fosse considerata, secondo un noto passo di Paolo, *non secundum bonos mores* (G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., p. 69).

Fu solo a partire dal IV sec. d. C. che gli *sponsales* cominciarono ad assumere una fisionomia assai più vicina a quella che li avrebbe caratterizzati per secoli, sino all'epoca delle moderne codificazioni. In quell'epoca, infatti, le costituzioni imperiali, nell'intento di conferire particolare valore al fidanzamento cristiano, iniziarono a riconoscere svariati diritti ai fidanzati anche nei loro rapporti reciproci, colpendo con sanzioni di carattere patrimoniale lo scioglimento unilaterale in assenza di talune cause determinate (cit., p. 70).

⁷ In senso conforme G. OBERTO, voce *Promessa di matrimonio*, in *Digesto civ.*, Torino, 1997, vol. XV, p. 399, ad opinione del quale la non vincolatività della promessa di matrimonio è espressione di una "massima di ordine pubblico, munita della garanzia di cui all'art. 2 Cost."; nel senso che il c.d. principio della libera determinazione alle nozze dovrebbe annoverarsi tra i principi di ordine pubblico.

Cfr., F. FINOCCHIARO, *Del matrimonio*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, sub artt. 79-83, Bologna-Roma, 1971, p. 59 ss.



dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede il “diritto di sposarsi” e il “diritto di costituire una famiglia”.

La dottrina afferma che la disciplina positiva dell'istituto è posta a tutela della libertà matrimoniale dei promittenti; tale libertà viene presa in considerazione, secondo l'interpretazione prevalente, anche dalla norma sulla illiceità della condizione testamentaria volta a dissuadere il beneficiario del lascito dalle prime nozze o da quelle ulteriori (art. 636, comma 1, c.c.). Stante la specifica *ratio* delle norme sulla promessa di matrimonio e il suo scioglimento, appare conseguentemente che lo scioglimento stesso non dà origine a responsabilità *ex contractu*, poiché l'impegno dei nubendi non assume natura contrattuale (e, quindi, non può in alcun caso dare luogo a responsabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 e 1218 c.c.)⁸.

La disciplina legislativa della promessa di matrimonio si esaurisce negli artt. 79, 80 e 81, escludendo l'obbligo di contrarre matrimonio, mentre è previsto l'obbligo di restituzione dei doni fatti a causa della promessa solo ove essa sia vicendevole e connotata da precisi requisiti formali, giacché solo da una promessa “qualificata” può derivare l'obbligo di indennizzo.

La presenza dei requisiti di forma (capacità di agire dei promittenti, vicendevolezza della promessa, atto pubblico o scrittura privata o richiesta di pubblicazioni matrimoniali) caratterizza la promessa come “solenne” e “qualificata”; viceversa, sarà “semplice” la promessa sprovvista di tali requisiti.

Il problema della natura della promessa di matrimonio ha offerto a dottrina e giurisprudenza occasione di articolate dispute solo parzialmente sopite e tacciate di <<astrattismo giuridico>>⁹.

Esclusa la natura contrattuale della fattispecie, poiché non costituisce un rapporto giuridico patrimoniale, la promessa di matrimonio è stata considerata “negozio giuridico”, “fonte negoziale di aspettativa”, “atto giuridico in senso stretto”. La dottrina maggioritaria nega, comunque, natura negoziale alla promessa¹⁰, in quanto essa non costituisce alcun vincolo giuridico tra le parti; permangono, invece, diversità sulla qualificazione in positivo della promessa: ora intesa come “atto sociale” di esternazione della seria intenzione di contrarre matrimonio, fonte del dovere morale e sociale di comportarsi conformemente;

⁸ G. Musolino, *La promessa di matrimonio e il suo scioglimento*, in *Riv. notariato* 2011, 2, p. 407.

⁹ F. Finocchiaro, *Del matrimonio*, cit., p. 65.

¹⁰ L'attribuzione del carattere della negozialità alla promessa decisamente contrasta, infatti, con l'inettitudine di questa (art. 79) a provocare l'effetto fondamentale tipico di ogni negozio giuridico, che è quello di vincolare le parti per l'oggetto convenuto (M. L. Loi, voce *Promessa di matrimonio (diritto civile)*, cit., p. 88).



ora come “fatto sociale (pregiuridico)” costitutivo di un rapporto parimenti sociale, regolato dalla morale, dal costume, dalla convenienza¹¹.

Sembrerebbe essere quest’ultima la tesi da preferire, con la conseguenza di ritenere la promessa un *fatto sociale* e non giuridico, un fatto socialmente rilevante ma *pregiuridico*, vale a dire che non viene reputato rilevante dall’ordinamento in questo momento, ma in un momento successivo, cioè, quando si costituirà la fattispecie completa del vincolo coniugale.

Difatti, la restituzione dei doni¹² tra i fidanzati (art. 80 c.c.) non costituisce effetto giuridico della promessa di matrimonio, “poiché l’obbligo restitutorio deriva non già dalla

¹¹ G.Cian e A. Trabucchi, *Commentario breve al Codice civile*, Cedam, 2004, p. 167.

¹² La restituzione dei doni ha avuto una importante evoluzione storica e geografica.

Nel diritto romano le donazioni tra promessi sposi (*donatio ante nuptias*) erano viste con favore, difatti tali liberalità potevano essere compiute anche nel giorno stesso delle nozze, purché prima di queste ultime, considerato il divieto delle donazioni tra coniugi (*donatio post nuptias*); la mancata celebrazione delle nozze veniva considerata dalle parti alla stregua di una condizione risolutiva, poiché, affinché i fidanzati potessero riottenere le cose donate, era necessaria la prova di un apposito accordo che prevedeva la restituzione dei doni in caso di rottura del fidanzamento.

Fu, poi, l’imperatore Costantino ad imporre la restituzione in ogni caso, e dunque anche a prescindere dagli accordi tra le parti, dei doni fatti *inter sponsos et sponsas*, qualora le nozze non fossero eseguite. La disciplina costantiniana attribuiva *valenza sanzionatoria* alla regola della *restituzione*, negando il diritto di richiedere quest’ultima alla parte che avesse determinato la rottura degli sponsali con il proprio ingiustificato rifiuto, ovvero fornendo colposamente alla controparte un giustificato motivo di recesso.

La successiva legislazione subì invece l’influsso di una serie di istituti consuetudinari comuni a svariati popoli dell’Oriente (dagli Ebrei ai Babilonesi, agli Egiziani), che prevedevano, nell’imminenza delle nozze, o nel periodo immediatamente successivo, vari tipi di donazione da parte del fidanzato alla futura sposa. Di essi alcuni costituivano, probabilmente, nient’altro che il residuo del prezzo anticipatamente pagato per la compera della moglie, se non addirittura una sorta di *praemium pudicitiae* in riconoscimento della verginità della sposa (G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., pp. 109-111).

Il codice civile del 1942 presenta l’antinomia tra donazioni *pre-* e *obnuziali*, difatti, mentre l’art. 785 c.c. stabilisce l’inefficacia della donazione fino al momento della celebrazione delle nozze, l’art. 80 c.c., invece, presuppone l’effettuazione di attribuzioni immediatamente efficaci (nel senso che il disposto dell’art. 80 c.c. andrebbe riferito ad un’apposita categoria di “*donazioni ob causam*” sottoposte alla condizione risolutiva del mancato verificarsi dell’evento promesso: v. Trabucchi, voce *Promessa di matrimonio*, in *Noviss. dig. it., Appendice*, VI, Torino, 1986, p. 49).



Quest'ultima affermazione si giustifica innanzitutto alla luce dell'evoluzione storica: l'art. 80 c.c. è invero l'erede della tradizione romano germanica delle *sponsalitiaie largitates* e dei *Brautgeschenke*, per i quali valeva il principio "della colpa", il quale deve necessariamente presupporre l'effettuazione di un trasferimento perfetto.

Quindi, la regola della "colpa", espunta dalla legislazione napoleonica, rimase a lungo viva in alcune consuetudini locali francesi, cui appaiono evidentemente ispirarsi ancora oggi la dottrina e la giurisprudenza per quanto attiene ai donativi tradizionalmente considerati *sponsalitiaie largitates*, quali l'anello di fidanzamento. È interessante ricordare le motivazioni addotte in Francia per escludere la ripetizione dell'anello di fidanzamento da parte del promesso sposo in colpa: l'anello costituirebbe una specie di caparra, di *arrba sponsalicia*; la ritenzione dell'anello e, più, in generale, dei doni preuziali dovrebbe soddisfare intenti di tipo risarcitorio. La giurisprudenza (francese) ha peraltro sempre disposto la restituzione dei gioielli di famiglia, fingendo che, in luogo di *présents d'usage*, si trattasse di *prets à usage*. L'*escamotage* – forse favorito dal gioco di parole ("presente d'uso" – "prestito d'uso", cioè comodato) – è stato a tal punto ben congegnato da prestarsi anche a far ottenere la restituzione dei *bijoux de famille* in caso di divorzio! D'altro canto, la stessa giurisprudenza si è talora lasciata guidare da valutazioni relative al valore venale dell'oggetto, per inferirne – ovvero escludere, a seconda dei casi – il carattere d'uso del dono. Più di recente, peraltro, i giudici transalpini sono andati via via abbandonando la regola della colpa, facendo viepiù ricorso all'art. 1088 *code civil*, con conseguente restituzione, in ogni caso, dell'anello (G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., pp. 120-121, nt. 53).

Diversamente si può ricostruire il sistema inglese.

In Inghilterra, infatti, l'*agreement (o engagement) to marry* era riamato per secoli tradizionalmente governato dai principi generali in materia di contratto, con la conseguenza che la parte inadempiente poteva essere convenuta in giudizio per *breach of contract*. Tali azioni si fecero assai più rare nel secondo dopoguerra, sintomo di un evidente mutamento di concezioni sociali, al punto che la *Royal Commission on Marriage and Divorce (National Marriage Guidance Council)*, già nel 1952, e la *Law Commission*, nel 1969, giunsero a raccomandarne l'abolizione. Ne seguì, nel 1970, il "*Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act*", il quale, alla *section 1*, esclude testualmente ogni possibilità di proporre azioni per la violazione della promessa. La conseguenza è che oggi la parte "delusa" non può più ottenere neppure il rimborso delle spese affrontate "*in contemplation of the marriage*", a meno che queste non si siano tradotte (in tutto o in parte) nell'acquisto (o nel miglioramento) da parte del *partner* di uno o più beni determinati e su cui il fidanzato "piantato" possa vantare un *beneficial interest* del genere di quello preso in considerazione della normativa in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi. Analoga evoluzione si è avuta in Scozia, ove il *Law Reform (Husband and Wife) (Scotland) Act* del 1984 nega carattere vincolante alla promessa di matrimonio, escludendo altresì la possibilità che un'azione "*for breach of any such promise or agreement*" possa essere



proposta “*in any court in Scotland*”, così inducendo la dottrina ad affermare che la promessa di matrimonio è ormai “*regarded as a social rather than a legal arrangement*” (G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., pp. 90-92).

L'*excursus* evidenzia come il carattere non vincolante della promessa di matrimonio sia stato da sempre ricollegato al fondamentale principio della libertà matrimoniale.

Consideriamo, adesso, in cosa consiste l'oggetto della promessa.

La nozione di “doni fatti a causa della promessa di matrimonio” è tutt'altro che pacifica in dottrina. Le complicazioni sorgono nella ricerca dell'elemento distintivo rispetto alle “donazioni obnuziali” (art. 785 c.c.), coinvolgendo le liberalità d'uso (art. 770, comma II, c.c.).

Sotto il profilo dell'efficacia, la diversità di disciplina delle “donazioni obnuziali” rispetto ai “doni fatti a causa della promessa di matrimonio” è quasi unanimemente rinvenuta nel fatto che le prime sono inefficaci sino al momento di celebrazione delle nozze, che opera come condizione sospensiva, i secondi presuppongono attribuzioni con effetto traslativo immediato, cosicché possono conservare la loro efficacia ove non se ne chieda la restituzione o la si chieda tardivamente.

Da tale diversità deriva che l'annullamento del matrimonio non dà diritto (art. 785, comma II, c.c.) alla restituzione dei doni fatti a causa della promessa, poiché essa è comunque stata adempiuta. Si ripete, inoltre, che le donazioni obnuziali sono effettuate in vista della futura convivenza e, di norma, oggetto di esse è un bene che ha la funzione di contribuire alla formazione del patrimonio della famiglia: i doni preuziali soddisfano, di regola, il desiderio di manifestare il proprio affetto in relazione all'esistenza della promessa e sono dettati da impulsi d'ordine sentimentale. Tali osservazioni non sembrano, tuttavia, risolvere in modo certo il problema della distinzione tra le due figure.

Si sostiene, infatti, che i doni *ex art. 80* andrebbero inquadrati tra le “liberalità d'uso”, per le quali l'art. 770, comma II, c.c., esclude la natura di donazione e, conseguentemente, i requisiti di forma e capacità richiesti, in generale, dall'art. 782 e riferibili anche alle donazioni obnuziali (così, F. Finocchiaro, *Del matrimonio*, cit., p. 110; Cass. n. 1260/94, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1192). Poiché la modicità di valore costituirebbe presupposto per l'applicazione dell'art. 770, comma II, c.c. e nel contempo indice del carattere usuale dell'attribuzione, ove la liberalità tra fidanzati presentasse rilevante valore economico essa ricadrebbe nella disciplina dell'art. 785 c.c.; poiché se i doni preuziali sono di rilevante valore essi non costituiscono liberalità d'uso, ma “vere e proprie donazioni”, soggette ai requisiti di forma e capacità per essere previsti (F. Finocchiaro, *Del matrimonio*, cit., p. 112), la cui inosservanza determina l'invalidità della donazione ed il conseguente obbligo restitutorio, indipendentemente dalla restituzione *ex art. 80* e dal termine annuale in esso previsto (G. Cian e A. Trabucchi, *Commentario*, cit., p. 169).



promessa, ma dal mancato seguito del matrimonio, che è fatto ben diverso e perfettamente autonomo dalla promessa”¹³.

Diversamente dalla promessa semplice, quella “solenne è capace di creare un affidamento giuridicamente apprezzabile, nell’altro promittente circa il suo adempimento, sicché l’ingiustificato rifiuto di esso viola l’obbligo generale (per i contratti previsto dall’art. 1337) di comportarsi in ogni rapporto secondo buona fede, giustificando l’obbligo di risarcimento”¹⁴.

Indubbiamente l’affidamento che la promessa genera non può avere effetti obbligatori e, perciò, comportare un vincolo *iuris* tra i promittenti.

E, infatti, non è stata accolta la tesi di chi ha ricondotto la fattispecie in esame allo schema dell’obbligazione naturale, poiché “la costituzione di un rapporto di coniugio non può formare oggetto di vincolo, neppure a livello puramente morale e sociale”, non

¹³ G.Cian e A. Trabucchi, *Commentario*, cit., p. 167.

La giurisprudenza di merito ritiene che nella nozione di «doni», da restituire in caso di mancato matrimonio, sono ricomprese tutte le attribuzioni a titolo gratuito effettuate tra promessi sposi in vista delle future nozze, a prescindere dal valore del bene donato (cfr. Trib. Napoli, sez. II, 27 gennaio 2005, in *Giur. merito*, 2005, p. 2359, che nella fattispecie concreta ha considerato doni secondo la predetta definizione le somme elargite allo scopo di ristrutturare l’immobile del futuro coniuge, da adibire a casa coniugale).

¹⁴ G.Cian e A. Trabucchi, *Commentario*, cit., p. 168.

Per poter pretendere il risarcimento *ex art. 81* (danni da inadempita promessa di matrimonio) non basta un generico richiamo alle nozze contenuto in una scrittura, né un semplice proposito manifestato nelle lettere dei fidanzati, ma occorre un atto con il quale il promittente assuma l’impegno di contrarre il matrimonio e dal quale la promessa risulti chiara, seria e precisa, in maniera da dare affidamento a effettuare spese e a contrarre obblighi in vista del futuro matrimonio. All’uopo il legislatore, menzionando la scrittura privata insieme con l’atto pubblico, ha inteso riferirsi a uno scambio di promesse che provochi lo stesso affidamento determinato in genere dall’atto pubblico (G. Pescatore – C. Ruperto, *Codice civile annotato con la giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e delle giurisdizioni amministrative superiori*, Tomo I, Milano, 2002, p. 126). Viceversa, una relazione sia pure prolungata, che sia stata intessuta senza promessa di matrimonio, non è idonea a produrre fra le parti diritti di alcun genere né comporta, in caso di interruzione, una qualsiasi giuridica responsabilità, “in quanto essa sorge, si svolge e cessa con i connotati di una permanente ed illimitata *libertà reciproca* ed è soltanto questa che, come estrinsecazione della persona, acquista rilevanza nel mondo del diritto, restando ogni altra implicazione affidata al campo dei doveri morali o sociali (Cass. civ. 29 novembre 1986, n. 7064)” (op. cit., p. 127).



potendo “immaginare l’esistenza di un dovere morale o sociale a tenere indenne la controparte dal pregiudizio subito per effetto dell’ingiustificata rottura della promessa”¹⁵.

Quindi il vincolo affettivo non può comprimere il fondamentale principio della libertà matrimoniale, che non può soccombere sol perché è stata posta in essere una promessa che ha indotto l’affidamento dell’altra parte alla esecuzione della medesima.

In altri termini, non è possibile qualificare la promessa matrimoniale come un negozio preparatorio, alla stregua di un contratto preliminare, che obbliga alla stipulazione del contratto definitivo (*id est*, il matrimonio). In tal senso, la promessa rivestirebbe la natura di un negozio giuridico, unilaterale o bilaterale, che le parti concludono nella fase che precede la perfezione del contratto; cioè, sarebbe un contratto ad effetti obbligatori, il cui oggetto consisterebbe nel “prestare un futuro consenso”: una promessa, perciò, collegata al consenso espresso dalle parti al fine di costituire il rapporto coniugale.

Perché se così fosse, l’inadempimento dell’obbligo previsto fungerebbe da presupposto per un’azione *ex art.* 2932 c.c.

Ma ciò costituirebbe una inaccettabile violazione, prima che giuridica, di natura morale.

Dunque, così considerata la promessa di matrimonio non ha carattere negoziale (considerata l’impossibilità di produrre effetti se non in concomitanza con altri elementi), ma natura di “atto giuridico in senso stretto”¹⁶, “intendendo per atto qualsiasi comportamento, volontario e consapevole, capace di rilevare quale mero presupposto di effetti rigidamente preordinati dalla legge”¹⁷; e, l’esclusione della riferibilità di ogni contenuto negoziale alla promessa di matrimonio inevitabilmente indusse il tentativo di costruire la rilevanza giuridica della fattispecie in termini di illecito extracontrattuale¹⁸, seppur senza contraddizioni. Tuttavia il dibattito sulla natura dell’obbligo risarcitorio previsto dall’art.

¹⁵ G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., p. 101. L’A., altresì, rileva la diversità con il sistema francese, dove più volte la giurisprudenza ha fatto ricorso all’idea dell’obbligazione naturale tra fidanzati. L’A. chiarisce la ragione di questa diversità, poiché in Francia “nessuna disposizione prevede espressamente il diritto al risarcimento”, diversamente dal sistema italiano, “dove la fattispecie è presa in considerazione dall’art. 81 c.c.”.

¹⁶ Come rileva la dottrina, “quest’ultimo, infatti, viene proprio definito come un comportamento, volontario e consapevole, capace di rilevare quale mero presupposto di effetti rigidamente preordinati dalla legge” (G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., p. 198).

¹⁷ M. L. Loi, voce *Promessa di matrimonio (diritto civile)*, cit., p. 89, ove l’Autrice espone la maturazione della diversa qualificazione della promessa che, sia pure nella riconosciuta mancanza del “valore impegnativo” della stessa, fosse idonea a dare rilievo, per gli effetti previsti dall’art. 81 (peraltro estranei alla volontà dei promittenti) agli indubbi caratteri di “volontarietà” e di “consapevolezza” che di quella sono propri.

¹⁸ M. L. Loi, voce *Promessa di matrimonio (diritto civile)*, cit., p. 89.



81 c.c. è una *querelle* inutile, poiché “la tesi prevalente nella dottrina contemporanea è quella che riconosce all’obbligo risarcitorio da ingiustificato recesso dagli sponsali la natura di *responsabilità ex lege*”. Del resto, la lettura della disposizione fornisce piuttosto l’impressione che l’intento perseguito non sia tanto quello di predisporre una forma di “punizione” nei confronti del responsabile della rottura, quanto piuttosto quello di tutelare l’affidamento incolpevole della parte che, in vista della celebrazione delle nozze, abbia in buona fede affrontato una serie di spese. Sembra dunque ragionevole concludere sul punto che il fenomeno descritto dall’art. 81 c.c. altro non costituisce se non una di quelle *variae causarum figurae* in presenza delle quali l’ordinamento determina, ex art. 1173 c.c., l’insorgere di un’obbligazione (dal contenuto, tra l’altro, non troppo dissimile da quello descritto dall’art. 2031 c.c.) in capo ad un determinato soggetto¹⁹.

3. Rifiutare di adempiere una promessa di matrimonio è un comportamento lecito che il nostro legislatore autorizza attraverso l’art. 79 c.c., ma se questo comportamento scaturisce da una promessa vicendevole e qualificata, allora questo atteggiamento è allo stesso tempo (“lecito” e) causativo di un danno (relazionato solo al matrimonio e non per es. all’abbandono del lavoro per depressione, sebbene la patologia sia stata provocata dalla rottura dell’unione).

Si ha, quindi, un atto conforme a legge (lecito), ma nello stesso tempo dannoso; l’ordinamento, cioè, autorizza un’attività od un comportamento proprio sul presupposto che da esso non derivi (normalmente) alcun pregiudizio, tant’è che ove quest’ultimo, in concreto, si verifichi, l’autore dello stesso sarà tenuto a risarcire il danno, sia pure in una forma ridotta. La legge autorizzando quel determinato comportamento introduce, quindi, una esplicita deroga alle norme che, in linea generale, tale comportamento vietano, e fa ciò perché si tratta di situazioni frequenti, che si possono riproporre più volte nella vita di una persona.

Tuttavia, se diciamo che non c’è illecito della sfera giuridica altrui, dobbiamo asserire che non c’è, dunque, un “danno”, e, poiché è il danno a qualificare illecita la condotta, come possiamo configurare e ammettere simili atti (leciti ma dannosi)?

E’ noto che solo laddove un comportamento procuri la lesione di un interesse giuridicamente rilevante si avrà un illecito, ma la tipologia degli atti leciti non sono produttivi di danno.

Parlare di “atto lecito dannoso” sembra essere una contraddizione in termini, una sorta d’incoerenza sistematica (considerata la clausola generale di cui all’art. 2043 c.c.), eppure questa fattispecie è prevista e studiata dalla dottrina.

¹⁹ G. Oberto, *La promessa di matrimonio*, in *Trattato di Diritto di Famiglia*, v. I, *Famiglia e Matrimonio*, t. I, diretto da P. Zatti, Giuffrè, 2002, p. 185.



La responsabilità da fatto lecito – secondo la dottrina – *designa gli obblighi legali di indennizzo derivanti da fatti dannosi non vietati dall'ordinamento giuridico*. Fatti leciti che comportano l'obbligo di indennizzo sono gli atti di espropriazione e di requisizione della pubblica Amministrazione; l'inadempimento della promessa di matrimonio (art. 81 c.c.); l'accesso al fondo altrui (art. 843, comma II, c.c.), l'imposizione di servitù coattive (artt. 1032, comma I, c.c.; 1038 c.c.; 1040 c.c.); la revoca della proposta (art. 1328, comma I, c.c.); il recesso dal contratto di appalto (art. 1671 c.c.) e d'opera (art. 2227 c.c.); la revoca del mandato (art. 1725 c.c.); il ritiro dal commercio dell'opera dell'ingegno (art. 2582, comma I, c.c.). Questi fatti si caratterizzano essenzialmente per *l'assenza di antigiuridicità* e per il pregiudizio arrecato a interessi tutelati nella vita di relazione²⁰.

E' fuor di dubbio che il danno è la lesione di un interesse rilevante causato ad un soggetto a seguito di un comportamento, tenuto da un diverso soggetto, lesivo della sfera giuridica altrui.

Il danno deve essere ricondotto a quel comportamento, deve qualificare il comportamento come illecito, e tra il danno (l'evento) e il comportamento (la condotta) deve sussistere un rapporto di causalità. Viceversa, laddove non ci sia il rapporto causale tra la condotta e il danno, allora non ci sarà illecito.

L'atto lecito dannoso, perciò, sembra una categoria incoerente con il sistema giuridico, che poggia le basi della responsabilità extracontrattuale nell'art. 2043; difatti la giurisprudenza ha riscontrato più volte la differenza tra le due figure, per es., nella pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria, si legge che *<<posto che la promessa di matrimonio è destituita di qualsiasi effetto vincolante, essendo inconcepibile, prima ancora che nel diritto, nella coscienza sociale, un vincolo a contrarre matrimonio ed essendo la libertà matrimoniale diritto fondamentale della persona, ne consegue l'impossibilità di attribuire ad essa natura negoziale e, quindi, di ritenere che il risarcimento ex art. 81 c.c. sia conseguenza di un inadempimento contrattuale; dunque, il comportamento del nubendo promittente che si scioglie dalla promessa, essendo espressione di quel diritto personale fondamentale che è la libertà matrimoniale, non può mai essere qualificato in termini di illiceità ex art. 2043 c.c., vale a dire che di per sé la rottura della promessa di matrimonio, anche se fatta senza "giusto motivo", non è mai antigiuridica, perché non è non iure, e quindi non è mai produttiva di danni ingiusti>>*²¹.

La problematica degli atti leciti dannosi ha interessato dapprima i rapporti tra privati e P.A., poiché la P.A. incide sulla sfera giuridica altrui (l'espropriazione colpisce il diritto di proprietà del privato) attraverso un atto autorizzato (quindi, lecito) dalla legge.

C'è chi, in dottrina, pone come emblematica ipotesi di responsabilità da atto lecito l'art. 843 c.c., osservando che "qui non vi è alla base, originariamente, un atto lesivo del diritto del proprietario e quindi un atto illecito: non c'è un terzo che con il suo

²⁰ C. M. Bianca, *Diritto civile V, La responsabilità*, Milano, 1994, pp. 555-556.

²¹ Tribunale Reggio Calabria, sez. II, 12 agosto 2003, in *Giur. merito*, 2004, p. 282

ss.



comportamento, doloso o colposo, ponga in essere un'attività che in quanto tale arrechi un danno ingiusto²².

Quindi, sembrerebbe un percorso diverso rispetto a quello aquiliano, con la conseguente incertezza in merito alla responsabilità per la riparazione dei danni che comunque il danneggiante ha contribuito a creare.

Potrebbe essere utile prospettare la seguente ipotesi: un'attività di per sé lecita, ma esercitata con modalità non corrette o appropriate o congrue; o, addirittura, un'attività lecita, svolta anche con modalità corrette. Ove si dovessero in ogni caso produrre dei danni essi sarebbero individuabili, in ragione della loro origine, quali danni da atto lecito? E ovviamente quelli che comunque si dovessero produrre nel secondo caso (attività lecita, correttamente eseguita), lo sarebbero a maggior ragione, salvo voler dubitare che se un pregiudizio si è manifestato, forse le modalità di esercizio non erano ineccepibili. Tutto ciò presuppone, naturalmente e in ogni caso, che ci si riferisca a danni indennizzabili (o risarcibili), poiché lesivi di diritti o interessi meritevoli di tutela: "danni ingiusti" allora²³.

Questi profili appena tratteggiati dimostrano l'enorme problematica che i danni, provocati da atti leciti, presentano.

Perciò, si prospetta l'esigenza di tenere distinta l'attività in sé lecita, prevista dalla legge, dai danni eventualmente prodottosi che, in quanto indennizzabili, sarebbero allora secondo alcune impostazioni qualificabili come "danni ingiusti".

"Ingiusti" non certo in quanto derivanti dall'esercizio di un potere che è riconosciuto a monte e neppure talvolta in dipendenza delle modalità adottate, ma per la lesione comunque subita dal danneggiato in un suo diritto o "interesse" protetto dalla legge²⁴.

Un'altra ipotesi, di responsabilità da atto lecito, si ha nell'ambito del procedimento di formazione del contratto, poiché, entro un determinato arco temporale, la proposta contrattuale può essere revocata ad opera del proponente, costituendo il potere di revoca "manifestazione dell'autonomia privata"²⁵; l'art. 1328 c.c. descrive la revoca della proposta come un comportamento conforme a legge, poiché l'autorizza espressamente; ma se

²² G. Visintini, *Il risarcimento del danno contrattuale, La responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, v. 3, Cedam, 2009, pp. 293-294.

²³ G. Visintini, *Il risarcimento del danno contrattuale*, cit., p. 294.

²⁴ In tal senso G. Tucci, *La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, I, p. 247.

²⁵ Il potere di revoca è espressione "della libertà di valutare e decidere nel proprio interesse, che l'ordinamento riconosce agli operatori". Tuttavia, "la libertà di revoca va temperata con la tutela degli affidamenti che la dichiarazione revocata abbia suscitato nel destinatario" (V. Roppo, *Il Contratto, Trattato di Diritto Privato*, (a cura di) G. Iudica e P. Zatti, Giuffrè, 2011, p. 144).



l'obblato in buona fede ha intrapreso l'esecuzione di quel contratto, allora il proponente lo deve indennizzare: ciò dimostra che si tratta di un atto lecito (ma) dannoso.

Queste fattispecie sembrerebbero far venir meno la tradizionale equiparazione "illecito" uguale "danno".

In questo caso, poi (nel ricusare la promessa matrimoniale data precedentemente), difetterebbero anche i coefficienti soggettivi del comportamento illecito (il dolo o la colpa), giacché il promesso sposo non ha interesse a fare intenzionalmente una proposta con la coscienza di non darvi attuazione: cioè, a pieno titolo l'atto è lecito.

L'idea di una <<responsabilità>> nascente da fatto lecito appare intimamente contraddittoria, in quanto il compimento di un atto autorizzato dalla legge non giustifica alcuna conseguenza in termini di responsabilità, che è nozione essenzialmente attinente all'illecito²⁶.

Per superare questa contraddizione la dottrina ha proposto due soluzioni.

La prima separa la qualifica di "liceità del fatto" rispetto alla "illiceità della lesione". Cioè, la legge autorizzerebbe il compimento del fatto, ma non il danneggiamento altrui, che ricadrebbe quindi nella disciplina dell'illecito. Es.: è lecito inseguire gli animali sul fondo altrui (art. 924 c.c.), ma non è lecito arrecare danni, i quali pertanto devono essere risarciti²⁷.

La soluzione non convince, perché i fatti leciti autorizzati sono fatti cui inerisce normalmente il pregiudizio altrui: la liceità del fatto esclude quindi che sia illecita la produzione del danno che a tale fatto inerisce.

Abbandonata la concezione che identifica la responsabilità civile nella reazione ad un atto contrario al diritto, dovrebbe infatti ammettersi che sia fonte di responsabilità anche una condotta lecita lesiva di interessi che la legge protegge sul piano del risarcimento. La riprova che l'idea antiguridica della responsabilità non debba essere abbandonata, è data, tuttavia, proprio dalla confusione che un tale abbandono comporta, giungendo a equiparare lecito e illecito. La necessità della distinzione si conferma, tra l'altro, al fine di stabilire se il danneggiato possa legalmente opporsi al compimento del fatto (si pensi, ad es., al proprietario che impedisca l'ingresso all'inseguitore dell'animale). Dunque, occorre riconoscere che la responsabilità da atto lecito è un'espressione impropria in quanto designa situazioni non riconducibili alla nozione di responsabilità²⁸.

²⁶ C. M. Bianca, *Diritto civile V*, cit., p. 556.

²⁷ G. Torregrossa, *Il problema della responsabilità da atto lecito*, Milano, 1964, p. 78, spec. p. 193. L'A., a proposito della responsabilità derivante dagli atti leciti della pubblica amministrazione, rileva che "la legittimità del sacrificio imposto da un soggetto deriva dal fatto che esso è previsto da una norma di legge. Il principio generale, quindi, che imporrebbe la necessità del compenso spiegherebbe la sua efficacia nei confronti del legislatore, il quale (...) non potrebbe imporre alcun sacrificio nell'interesse pubblico senza prevedere il relativo compenso" (cit., p. 76).

²⁸ C. M. Bianca, *Diritto civile V*, cit., p. 557.



E' stato detto che bisogna distinguere "la riparazione dei danni" dalla considerazione della "liceità dell'azione" che costituisce solo l'*occasione* dell'eventuale manifestarsi dei danni. Si osserva al riguardo che l'obbligo risarcitorio può sorgere anche in assenza di un illecito, quando comunque si manifesti un danno per effetto della lesione di beni tutelati dal diritto; dunque, nella c.d. responsabilità da atto lecito al criterio della "ingiustizia del danno" si antepone quello della "economicità", peraltro non privo di ambiguità, e si sostituisce al risarcimento il pagamento di una indennità²⁹.

Difatti, secondo una parte degli studiosi, gli atti leciti dannosi sarebbero caratterizzati da una dicotomia, ossia dalla *liceità del fatto compiuto* rispetto alla *illiceità della lesione prodotta*, giacché il legislatore ha autorizzato un'azione o un comportamento altrimenti non consentito, proprio in considerazione che da esso non derivi alcun pregiudizio e solo ove ne derivi sorge l'obbligo di indennizzare il soggetto danneggiato³⁰.

L'autorizzazione del legislatore (l'atto lecito) riguarda il compimento dell'atto, espressione dell'autonomia privata (revoca della proposta contrattuale, revoca della proposta di matrimonio, ecc.), e non la causazione del danno verificatosi.

Nella struttura degli atti leciti dannosi si può osservare la diversa natura tra il "fatto" – compiuto nella piena liceità (la revoca della proposta, il recesso del committente, l'attraversamento del fondo altrui) – e la "conseguenza", solo eventuale, dello stesso fatto, che si può concretizzare in un danno. "Fatto che, estrinsecandosi nella sfera giuridica dell'interessato, si può trasformare – poiché non è detto che ciò avvenga – in un danno ove determini una lesione dell'interesse del soggetto sacrificato"³¹.

Ma a fronte dell'interesse alla libertà contrattuale e alla libertà matrimoniale, l'ordinamento tutela anche l'interesse della parte che deve subire quel comportamento inevitabilmente attuosso e incidente sulla sua sfera giuridica: ecco la *ratio* dell'indennizzo previsto dalla legge.

Infatti, è stato rilevato che, l'obbligo d'indennizzo trova piuttosto fondamento nell'esigenza che in determinati casi chi esercita un diritto ne paghi le conseguenze economiche negative subite da altri.

Tale esigenza si esprime in due principi, ai quali possono essere ricondotte le varie ipotesi di responsabilità da atto lecito: il principio dell'indennizzabilità del pregiudizio da atti espropriativi e il principio dell'indennizzabilità del pregiudizio da atti di revoca o recesso.

Il primo principio riguarda, in particolare, i casi in cui il proprietario è privato della sua proprietà o menomato nel suo diritto a beneficio dei portatori di un prevalente interesse pubblico o privato (es.: espropriazioni della pubblica Amministrazione, la

²⁹ G. Visintini, *Il risarcimento del danno contrattuale*, cit., p. 295.

³⁰ M. A. Mazzola, *Responsabilità civile da atti leciti dannosi*, in *Il diritto privato oggi*, (a cura di) P. Cendon, Giuffrè, 2007, p. 152.

³¹ M. A. Mazzola, *Responsabilità civile da atti leciti dannosi*, cit., p. 154.



costituzione di servitù coattive, il danneggiamento del fondo altrui in conseguenza dell'inseguimento di animali, ecc.).

Il secondo principio riguarda i vari casi di revoca e recesso che, pur essendo legalmente autorizzati, pregiudicano aspettative giuridicamente rilevanti (es.: revoca della proposta, recesso dal contratto di appalto, ecc.)³².

In conclusione, le figure interpretate quali fonti di atti leciti dannosi si presentano in ogni caso non omogenee e la misura della loro riparazione, tradotta nella "indennità" più che nel risarcimento, è variamente determinata, pur se sullo sfondo sembra operare un criterio di equità e adeguatezza³³; dunque, essendo la libertà matrimoniale diritto fondamentale della persona, la promessa di matrimonio è destituita di qualsiasi effetto vincolante, con la conseguenza che il comportamento del nubendo promittente che decide di sciogliere la promessa, essendo questa espressione di quel diritto personale fondamentale che è la libertà matrimoniale, non può mai essere qualificato in termini di illiceità, giacché la rottura della promessa matrimoniale non è mai antiggiuridica, poiché non è "non iure", non è produttiva di danni ingiusti ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma di danni che vengono tollerati, ammessi dall'ordinamento, a presidio della libertà matrimoniale.

4. La Cassazione con la sentenza annotata si pone in continuità con l'orientamento giurisprudenziale che prevede, in caso d'ingiustificata rottura della promessa matrimoniale, il risarcimento dei danni materiali a carico del *partner* che ha infranto l'obbligo di lealtà e correttezza³⁴ all'esecuzione della promessa data.

Se il soggetto rifiuta senza giusto motivo di adempiere ciò che ha promesso (il matrimonio), e questa promessa risulta essere particolarmente "qualificata" (fatta per atto pubblico, scrittura privata, o resa evidente dalla richiesta delle pubblicazioni), allora colui che senza giusto motivo non dà esecuzione alla promessa è, quindi, obbligato a risarcire il danno.

Ciò, invero, può essere sempre fatto: una persona può decidere di non sposarsi più, ma non deve per ciò solo cagionare un danno all'altra persona (come dicevamo "responsabilità da atto lecito ma dannoso"), poiché, se è pur vero che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo, il rifiuto, dal quale scaturisce il danno, non deve essere amplificato dal promittente pentito (cioè si deve evitare una ripercussione sociale che il rifiuto può produrre, se per es. fatto innanzi ad amici, attraverso forme di

³² C. M. Bianca, *Diritto civile V*, cit., pp. 557-558.

³³ G. Visintini, *Il risarcimento del danno contrattuale*, cit., p. 295.

³⁴ In tal senso, Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9801, in *Danno resp.*, 2006, p. 37 ss., ove la Corte ha affermato la sussistenza di "un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà" tra i fidanzati.



comunicazione pubblica, o peggio sull'altare), perché diversamente obbliga a indennizzare il *partner* abbandonato.

Pertanto, solo in quanto sia possibile individuare nel contegno di uno dei promittenti un comportamento “doloso” o “colposo” che generi, per la controparte, un danno ingiusto, avrà luogo il relativo risarcimento a prescindere, ovviamente, dai presupposti e dalle condizioni specifiche di cui all'art. 81 c.c.³⁵.

Mentre l'art. 79 c.c. fissa il principio che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo, poi, l'art. 81 c.c. enuncia che se si rifiuta di sposare una persona, a seguito di una promessa qualificata, il soggetto inadempiente deve indennizzare il danno cagionato all'altra parte.

Il legislatore autorizza il promittente a revocare la proposta, ma tutela anche la persona che ha prestato idoneo affidamento a quella proposta, che ha indotto la parte a fare una certa tipologia di spese (proprio in vista di quel lauto guadagno), per es., per rendere indimenticabile quel momento o per predisporre l'abitazione futura.

Tuttavia, se le spese sono particolarmente voluttuarie e esose, l'altra parte (che non è mai stata d'accordo nel sostenere importi elevati) dovrà rifonderle in base alla proporzionalità della sua situazione economica e della “necessarietà” di quella spesa, se poteva, per es., essere sostituita con una spesa minore, ordinaria che l'altra parte si sarebbe potuta permettere.

Quindi, la mancanza dell'attuazione del negozio matrimoniale, prima voluto dalle parti, ha delle ricadute importanti: innanzitutto, si avrà la restituzione dei doni³⁶ in ogni caso di rottura prematrimoniale, mentre si avrà risarcimento danni tutte le volte in cui la mancata promessa non è giustificata, e, quindi, il promittente, che non ha adempiuto all'impegno assunto con la promessa, sarà obbligato a risarcire i danni *ex art. 81 c.c.*³⁷. Il

³⁵ M. L. Loi, voce *Promessa di matrimonio (diritto civile)*, cit., p. 96.

³⁶ Secondo una parte consistente della dottrina (Santoro-Passarelli; Jemolo; G. Oppo) il fondamento del diritto alla restituzione dei doni andrebbe individuato in una sorta di *presupposizione*, ossia nella condizione, implicita nel negozio, della celebrazione del matrimonio; la clausola sarebbe collegata al criterio di buona fede, nel senso che il donatario non potrebbe trattenere l'oggetto della liberalità negando il collegamento di essa con la promessa delle future nozze (G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., p. 149).

³⁷ Cfr., RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, Bologna, 1998, p. 263. L'A. precisa che "all'affidamento — come al criterio di misura della responsabilità del promittente che abbia rotto la promessa — si ha riguardo soltanto per i danni risarcibili (spese fatte ed obbligazioni assunte) da porre a carico di chi mancò all'impegno. Dalla legittimità o meno della confidenza risposta nella effettiva costituzione del rapporto familiare si prescinde, invece, con riguardo ai doni scambiati a causa della promessa: dei doni si può chiedere la restituzione per il solo fatto della inattuazione della promessa (art. 80)".



risarcimento dei danni *ex art. 81 c.c.* è subordinato all'affidamento non colposo³⁸ nella instaurazione del vincolo coniugale. Tuttavia è opportuno rileggere questa norma in una diversa prospettiva rispetto a quella prevista dal nostro codice. Perché l'attuale sistema della pubblicità matrimoniale è arretrato, sottosviluppato rispetto ai progressi conseguiti dalla società.

L'offensività della ricusazione del promittente non può essere legata ancora oggi al fenomeno ristretto dello svolgimento delle pubblicazioni, poiché, in una società in cui la *privacy* non è più circoscritta alla conoscenza di pochi bensì è amplificata (vedi i *social network*), l'offensività del rifiuto, specie se illegittimo, senza valido motivo, non è più quello di una volta, poiché può avere delle ricadute ben peggiori rispetto ai tempi in cui alla parola "*privacy*" corrispondeva realmente il significato di "riservatezza", "intimità".

Oggi cosa è più intimo? Esistono veramente dei confini tra la vita pubblica e quella privata?

L'affidamento di un *partner* alla progettata unione è, di per sé, talmente significativo da considerare le parti vincolate inderogabilmente?

Oppure la libertà matrimoniale, considerata come manifestazione dell'autonomia privata, è preminente rispetto all'affidamento?

Siamo in un'area diversa dal contratto, dove il "contatto" tra le parti genera un affidamento tale da far sorgere "un'obbligazione ai confini fra contratto e torto", dove lo *status* del soggetto cui ci si affida (per es., il medico) viene considerato come fonte di un'obbligazione senza obbligo primario di prestazione, con la conseguente applicabilità della responsabilità contrattuale.

Nel caso in esame, l'*affidamento* deve essere inteso come un atomo della "buona fede" che svincola l'azione d'indennizzo dalla dimostrazione del danno (ingiusto), poiché si ha una presunzione d'ingiustizia, a seguito dell'inadempimento del rapporto, ma la dimensione relazionale soccombe alla libertà di sposarsi.

In particolare, in caso d'ingiustificata rottura della promessa matrimoniale, l'area del danno risarcibile è delimitata sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo.

Sono limitazioni di carattere qualitativo l'esclusione del risarcimento del c.d. "interesse (contrattuale) positivo ed il possibile lucro cessante"³⁹, prevedendo, invece, il risarcimento del c.d. interesse negativo alle sole "spese fatte" e alle "obbligazioni assunte"

³⁸ RESCIGNO, *op. cit.*, p. 265, secondo il quale "parlare di inadempimento colposo, con chiaro riferimento ai principi in tema di obbligazioni contrattuali, sarebbe inesatto, poiché nel nostro caso (nella promessa di adozione come nella promessa di matrimonio) il giudizio in termini di "colpa" riguarda, piuttosto che la condotta dell'inadempiente, l'affidamento dell'altra parte della promessa, che lamenta i danni della rottura".

³⁹ G. Oberto, voce *Promessa di matrimonio*, *cit.*, p. 409.



a causa del matrimonio⁴⁰ (c.d. danno emergente), anche se voluttuarie, secondo un criterio di proporzionalità alle condizioni delle parti e sempre che un danno sia in concreto derivato e nei limiti di questo, tenendo presente che deve trattarsi di esborsi compiuti dopo la promessa e prima del recesso dell'altra parte o della conoscenza del fatto colposo dell'altra parte che ha cagionato il recesso. Il necessario *nesso eziologico* tra le spese fatte e le obbligazioni contratte e la promessa di matrimonio è stato riscontrato per le spese di viaggio, di preparazione alla cerimonia nuziale, di redazione delle convenzioni matrimoniali, di pubblicazioni, di acquisto di oggetti destinati a servire solo in occasione del matrimonio o per arredo domestico⁴¹.

L'accordo in merito alla liquidazione del risarcimento può giustificarsi quale negozio d'accertamento d'un obbligo legale (quello, appunto, stabilito dall'art. 81 c.c.); qualora, invece, negli accordi delle parti potessero chiaramente individuarsi gli estremi dell'*aliquid datum e dell'aliquid retentum*, ogni perplessità sotto il profilo causale sarebbe superabile configurando il contratto come una transazione, certamente ammissibile alla luce del carattere disponibile della pretesa *ex art. 81 c.c.*⁴².

In sostanza, la legge non mira a risarcire i danni conseguenti al mancato adempimento della promessa, quanto a reintegrare il patrimonio del fidanzato incolpevole delle diminuzioni che abbia subito (o stia per subire) per erogazioni di somme o impegno di spese effettuati a causa della promessa⁴³: *ergo*, viene risarcito solo il danno emergente.

⁴⁰ In tal senso, Tribunale di Bari, 28 settembre 2006, in *Corr. mer.*, 2007, 3, p. 295 ss., ove si legge che <<La promessa di matrimonio obbliga il promittente, che senza giusto motivo si rifiuti di eseguirla, al risarcimento del danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte, con esclusione dei pretesi danni morali e psicologici conseguenti alla mancata celebrazione del matrimonio>>.

Altresì, Tribunale di Monza, 31 marzo 2011, in *Giur. merito*, 2011, 7-8, p. 1829 ss., secondo cui <<in tema di matrimonio, l'avvenuta richiesta di pubblicazioni integra promessa solenne di matrimonio la cui rottura legittima l'altro promittente all'azione di restituzione dei doni fatti e ad ottenere il risarcimento dei danni relativi alle obbligazioni assunte ed alle spese contratte "a causa" della semplice promessa, e cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro patrimonio ed a prescindere dalle cause della rottura che rimangono prive di rilevanza>>.

⁴¹ G.Cian e A. Trabucchi, *Commentario*, cit., p. 82.

⁴² G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., pp. 104-105.

⁴³ F. FINOCCHIARO, op. cit., p. 140. Autorevole dottrina (RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, in particolare 237, 263 ss.; in *L'abuso del diritto*, cit., 71 e 115 ss.) ha osservato che "la rottura della promessa, se si ha riguardo alla tutela giuridica della libertà matrimoniale, provoca un danno che non è ingiusto; tuttavia, l'obbligo del risarcimento nasce da una *iniuria*, se si valuta la rottura della promessa alla stregua delle convinzioni e valutazioni delle parti e del loro ambiente".



Sia la dottrina che la giurisprudenza prevalenti escludono il risarcimento del danno non patrimoniale, quali i danni alla reputazione o alle sofferenze morali⁴⁴, in caso di violazione degli "obblighi prematrimoniali".

Si è così negato il risarcimento dei danni alla salute psichica derivanti dalla rottura della promessa di matrimonio, poiché i danni morali non integrerebbero né "spese fatte", né "obbligazioni contratte" *a causa* delle promesse di matrimonio⁴⁵; altresì, i danni non patrimoniali non sono risarcibili *tout court*, ponendo l'art. 2059 c.c. una limitazione alla loro risarcibilità; giacché, ai sensi della norma, il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, tra i quali si è ritenuto non rientrasse "per ciò solo, la violazione della promessa di nozze"⁴⁶. Cioè, la parte non refrattaria all'unione sperata non può pretendere che sia risarcito il nocumento per aver "impiegato giorni, mesi o anni" della sua vita in un rapporto che non ha, poi, condotto all'unione matrimoniale ambita, mentre avrebbe potuto spendere quel tempo con una persona che, diversamente dal promittente pentito, avrebbe seriamente costruito un progetto di vita comune.

Né può chiedere i danni derivanti dalla perdita dei "vantaggi sperati dal promesso matrimonio", o quelli conseguenti al "rifiuto di altri convenienti partiti di nozze", o alla "difficoltà di trovare altra occasione di collocarsi"⁴⁷.

⁴⁴ G. Cian e A. Trabucchi, *Commentario breve*, cit., p. 82.

⁴⁵ L'avvenuta richiesta di pubblicazioni nonché di scambio di una ingente quantità di regali fra due fidanzati è circostanza atta ad integrare la solenne promessa di matrimonio di cui all'art. 81 c.c. e l'insofferenza maturata da uno dei due fidanzati nei confronti degli atteggiamenti aggressivi dell'altro non costituisce giusto motivo di rottura di tale promessa solenne in quanto non giustifica la manifestazione di tale stato d'animo proprio nell'imminenza della data fissata per la celebrazione del matrimonio. Tuttavia, se da tale assenza di giusto motivo, deriva certamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla mancata celebrazione *ex art. 83 c.c.*, *non altrettanto può dirsi dei danni morali e psicologici eventualmente richiesti*: ciò in quanto l'obbligazione risarcitoria che ne deriva non è ricostruibile nei termini contemplati dall'art. 2043 c.c. ma solo in quelli previsti dall'art. 81 c.c. e, dunque, limitatamente alle spese sostenute ed alle obbligazioni eventualmente contratte (Tribunale Bari, 28 settembre 2006, n. 2390, in *Il merito* 2007, 6, p. 38).

⁴⁶ G. OBERTO, voce *Promessa di matrimonio*, cit., p. 410, ove l'A. prevede che il risarcimento dei danni non patrimoniali potrà essere concesso "solo nel caso la rottura della promessa si accompagni ad una violazione penalmente rilevante". In tal senso, anche Trib. Palermo, 2 giugno 1998, in *Danno resp.*, 1998, p. 1140 ss. (fattispecie relativa ad una seduzione con promessa di matrimonio): ad opinione dell'organo giudicante il "turbamento della sfera affettiva che di certo ha fatto seguito alla mancata celebrazione delle nozze [...] è risarcibile solo se il fatto integri gli estremi di un fatto penalmente rilevante".

⁴⁷ G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., p. 90.



L'esclusione del risarcimento dei danni non patrimoniali è conseguenza della rilevanza costituzionale del c.d. principio della libera determinazione alle nozze, poiché un "importante carico risarcitorio" potrebbe menomare la libertà dei promittenti e produrre una indiretta coazione a contrarre il matrimonio promesso; in altri termini, il promesso sposo, pentito della sua promessa, non può essere obbligato all'adempimento⁴⁸: non si tratta, dunque, di un negozio preparatorio che obbliga alla conclusione di un definitivo contratto.

In verità la prospettiva d'esame deve essere capovolta, sicché, mentre la visione codicistica tende a scoraggiare la possibilità di adire il giudice allo scopo di non coartare la volontà del promittente, la giustificata o non giustificata scelta di non confermare il consenso può avere delle ricadute personali, proprio in considerazione del fatto che la riservatezza ha dei confini ben diversi e molto più labili di un tempo.

La Corte d'Appello di Catania aveva condannato il promittente renitente a risarcire, oltre le spese e le obbligazioni contratte dalla fidanzata in previsione delle nozze, anche i danni non patrimoniali subiti dall'*ex partner*, quindi, prevedendo, altresì, il lucro cessante, e non solo il danno emergente.

Sebbene la pronuncia della Corte di merito sia stata cassata, proprio nella parte in cui aveva condannato il promittente pentito al risarcimento dei danni non patrimoniali, diverse sono le riflessioni che sorgono spontanee.

Perché non è possibile configurare un danno esistenziale in capo alla parte che versa in una situazione di soggezione, dovendo (e non potendo fare altro che) subire una decisione assunta dall'altro *partner*, senza peraltro giusto motivo?

Innanzitutto si può addurre una motivazione di tipo storico, e, cioè, che all'epoca dell'emanazione del codice civile questa tipologia di danno non esisteva. Il danno esistenziale che è correlato strettamente al "valore della persona", infatti, ha ottenuto l'*imprimatur* della Suprema Corte con la sentenza n. 7713 del 7/6/2000⁴⁹ con la quale la

⁴⁸ In dottrina si è concordi nell'affermare la nullità non solo di ogni tipo di penale apposta alla promessa di future nozze, ma anche di un'eventuale caparra (G. Oberto, *La promessa di matrimonio tra passato e presente*, cit., p. 97).

⁴⁹ Il *leading case* risale a Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2000, n. 7713, la quale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno del figlio naturale, in conseguenza della condotta del genitore (tale riconosciuto a seguito di dichiarazione giudiziale), il quale per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondere al figlio i mezzi di sussistenza con conseguente "lesione in sé di fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio e minore". Giacché "l'articolo 2043 c.c., correlato agli articoli 2 ss. Costituzione, va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza)".



Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità del danno esistenziale. Le sentenze n. 7713/2000 e n. 9009/2001⁵⁰ lo hanno definito come quel danno che comprende “tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana (impedimenti alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, al sereno svolgimento della propria vita lavorativa)”⁵¹, al fine di dare risposta risarcitoria a tutti quei

La sentenza n. 7713/2000 si può leggere per esteso in *Resp. civ. prev.*, 2000, p. 923, in *Danno e resp.*, 2000, p. 835, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2219, in *Fam. dir.*, 2001, p. 189.

⁵⁰ Cass. 3 luglio 2001, n. 9009, in *Law. e prev. oggi*, 2001, p. 1396 ss.

⁵¹ Ricordiamo che il <<danno esistenziale>> è sorto a seguito di una situazione storica ben precisa. La concezione bipolare del risarcimento del danno (patrimoniale e non) ha comportato il sorgere di diverse strategie di eversione del tradizionale sistema di risarcimento del danno non patrimoniale (il c.d. smantellamento dell’art. 2059 c.c., la c.d. erosione dei limiti previsti dalla disposizione, e la c.d. strategia del travaso, consistente nello spostare, dall’ambito di applicazione dell’art. 2059 c.c. a quella dell’art. 2043 c.c., alcune figure di danno non patrimoniale), che sono culminate con la ricostruzione “tripolare” del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale (ricostruito nelle sottovoci di: “danno patrimoniale risarcibile ex art. 2043 c.c.”, “danno morale soggettivo risarcibile ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.”, “danno biologico risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 32 Cost.”). La Corte costituzionale, con sent. 14 luglio 1986, n. 184 precisa che col termine “danno biologico” si fa riferimento all’evento naturalistico come fatto lesivo della salute (anch’essa naturalisticamente intesa). Risulta, pertanto, più corretto parlare di “lesione della salute”, quale bene giuridico costituzionalmente garantito, anziché di “danno alla salute”, salvo che nell’utilizzare tale termine se ne sottolinei il significato naturalistico di integrità fisio-psichica del soggetto offeso, costituendo la lesione l’essenza antiggiuridica dell’intero fatto illecito (in *Giur. Cost.* 1986, p. 1430).

Con l’entrata in crisi del sistema delineato dalla sentenza n. 184/1986, si giunse a ritenere risarcibile il danno esistenziale ai sensi dell’art. 2043 c.c., in virtù del collegamento di quest’articolo con l’art. 2 della Cost., e si è così pervenuti ad una nuova configurazione del sistema tripolare che, accanto al “danno patrimoniale” e al “danno morale da reato”, prevedeva il “danno esistenziale” (biologico e non). Quest’ultima ricostruzione, perciò, finiva con il far prevalere il danno esistenziale (che riguarda una compromissione delle attività realizzatrici della persona, senza tuttavia la necessità di un accertamento nosografico che comprovi il danno) sul danno biologico.

Questa configurazione si scontrò con l’orientamento portato avanti con le sentenze gemelle del 2003 della Cassazione, secondo cui tutti i danni non patrimoniali devono collocarsi all’interno dell’art. 2059 c.c., non potendo risiedere nell’art. 2043 c.c.



pregiudizi che incidono “sull’agire non reddituale dell’offeso”, per tutelare lo svolgimento della personalità del soggetto nei rapporti con gli altri⁵².

In seguito la giurisprudenza ha rilevato che il sintagma “esistenziale” ha solo un contenuto descrittivo, poiché non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno con contenuto meramente descrittivo⁵³.

Inoltre, a seguito della pronuncia delle S.U. del 2008⁵⁴ il danno esistenziale è stato fortemente ridimensionato⁵⁵, soprattutto perché il danno esistenziale, così concepito, è

⁵² Nel dettaglio la giurisprudenza afferma che “con l’espressione danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l’illecito provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (Cass. civ., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, in *altalex.com*). Tuttavia, tale pregiudizio, a differenza del danno morale, non ha natura meramente emotiva, ma è oggettivamente accertabile “attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso” (cit.).

Difatti, mentre il “danno morale” è essenzialmente un “sentire” (un *pati*: attiene alla sfera dell’emotività), il “danno esistenziale” è piuttosto un “fare” (cioè un *non poter più fare*) <<è un danno conseguenza che scaturisce dal danno evento e come tale deve essere allegato e provato da chi abbia interesse, senza che sia precluso il ricorso a valutazioni presuntive o prognostiche>> (Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546, in *cortedicassazione.it*); dunque, il danno esistenziale non può prescindere da una specifica allegazione e va dimostrato con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo precipuo rilievo la prova per presunzioni.

⁵³ Cass., 30 ottobre 2007, n. 22884, in *Giust. civ.*, 2008, p. 109 ss., con nota di A. BRIGUGLIO, *I danni da fumo in Cassazione: un’occasione sfumata*.

⁵⁴ Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, n. 1, p. 38 ss., con nota di P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*.

⁵⁵ La dottrina già da tempo si era mostrata critica nei confronti della eccessiva quantificazione del danno non patrimoniale, considerato che <<non è plausibile attribuire all’art. 2059 c.c. – nuovo Giano bifronte – una duplice *ratio* e quindi una duplice funzione: punitiva e sanzionatoria per i danni non patrimoniali da reato e compensativa per i danni “non patrimoniali” che, in assenza di reato accertato o presunto, conseguano alla violazione del valore costituzionale della persona>> (P. Perlingieri, *La persona e i suoi diritti, Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 576). C’è chi, altresì, sottolinea che la responsabilità civile si caratterizza per essere una “*responsabilità assicurata*” e che il meccanismo assicurativo, per bene operare, richiede “*la presenza di voci di danno ben definite e ben determinate, ai fini di un corretto calcolo del premio assicurativo*”, laddove il danno esistenziale, per la sua forte connotazione soggettiva, creerebbe molte



tale da ricomprendere al suo interno qualunque pregiudizio tale da sconvolgere la quotidianità di un soggetto, e pertanto, a seconda della più o meno sensibilità di tale soggetto, anche qualunque idiosincrasia⁵⁶; perciò, i giudici hanno negato la sussistenza del danno esistenziale come autonoma categoria di danno.

Difatti, sotto l'egida del danno esistenziale, sorgono le più disparate figure di danno risarcibile: dal c.d. "danno edonistico", conseguente alla perdita dello "status" connesso al rapporto (coniugale, parentale, filiale) che lega il soggetto alla persona colpita dall'evento dannoso, ad altre ipotesi di "danni c.d. bagatellari" (da *black out* elettrico; da smarrimento di bagaglio o negato imbarco, grave ritardo⁵⁷ o annullamento del volo⁵⁸; da *spamming*

difficoltà nella determinazione del rischio assicurativo (G. Ponzanelli, *Sei ragioni per escludere il risarcimento del danno esistenziale*, in *Danno e resp.*, 2000, n. 7, p. 693 ss.).

⁵⁶ Per ulteriori approfondimenti si rimanda a G. Facci, *Danno esistenziale*, in *La Responsabilità civile*, 2008, n. 2, UTET, p. 184; L. Viola, *Il mancato guadagno esistenziale*, in *Studium Iuris*, 2/2006, p. 131; A. D'Adda, *I nuovi assetti del danno alla persona: dal danno biologico al danno esistenziale ?*, in *Resp. civ. prev.*, 2002, 341 e ss.; P. Ziviz, *Alla scoperta del danno esistenziale*, in *Contratto impresa*, 1994, p. 864; P.G. Monateri, *Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale*, in *Danno e resp.*, 1999, p. 5.

⁵⁷ Per ritardo dell'aereo e conseguente attesa in aeroporto, si rinvia alla pronuncia del Giudice di Pace di Milano, 18/12/2000 (in *Danno e Resp.*, 2001, p. 431), che condanna il gestore dell'aeroporto al risarcimento del danno per la "vanificazione della legittima aspettativa di riunirsi alla propria famiglia nel giorno di Natale" qualificata come "sofferenza morale costituente un danno ingiusto, quasi violazione dello status familiare"; così argomentando il giudice ha risarcito il danno esistenziale patito da un passeggero, il quale aveva atteso invano che partisse l'aereo, per ore di fila, senza ricevere alcuna informazione da parte della compagnia aerea (in *Giur. it.*, 2001, p. 1159 ss., con nota di F. BILOTTA, *Inadempimento contrattuale e danno esistenziale*).

⁵⁸ La Corte giustizia CE, sez. III, con la pronuncia del 13/10/2011, n. 83 (in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 1, p. 99, con nota di S. Vernizzi, "La Corte di Giustizia ed un caso di volo interrotto"), si è interessata di una questione di "cancellazione di volo". La richiesta di pronuncia pregiudiziale origina dalle pretese risarcitorie avanzate nell'ambito della causa principale instaurata da sette passeggeri innanzi allo *Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra* nei confronti di *Air France SA* per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del vettore aereo al contratto di trasporto concernente il volo n. 5578 del 25 settembre 2008, da *Paris-Charles de Gaulle* (Francia) per *Vigo* (Spagna).

All'orario programmato (ore 19.40) l'aeromobile era regolarmente decollato e tuttavia il pilota, pochi minuti dopo, decideva di rientrare all'aeroporto di partenza a causa di un guasto tecnico.

Alcuni passeggeri furono invitati a imbarcarsi su di un volo in partenza il giorno successivo da Parigi *Orly per Porto* (e successivo trasferimento in taxi a *Vigo*); ad un altro veniva proposto un volo, sempre in partenza il giorno successivo, con destinazione



telefonico⁵⁹ o da intasamento della posta elettronica; da cattivo taglio di capelli; da accanimento fiscale in uno stillicidio di cartelle esattoriali errate⁶⁰; etc..).

Così atteggiandosi, la categoria del danno esistenziale può apparire pericolosa in quanto ha una vocazione verso la atipicità.

Invero, è proprio rispetto a tali ipotesi, di natura bagattellare, che si profila un'esigenza di contenimento della figura del danno esistenziale, esigenza che può essere appagata in riferimento ad un giudizio selettivo del danno risarcibile che l'operatore del diritto, ed *in primis* il giudicante, deve compiere.

Per questo le S.U. della Cassazione, con la pronuncia del 2008, hanno negato la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. "bagattellari", poiché <<non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale perdita del fare areddituale della persona; una simile perdita costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato>>⁶¹.

In conseguenza di ciò, *il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprendensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.*

Perciò, è lecito domandarsi se il rifiuto di nozze sia qualcosa che effettivamente, nel caso di specie, nuoce alla persona interessata (non soltanto con riferimento alle spese da questa sostenute) nella sua totalità, e se sia possibile ricollegare questo nocumento al

Vigo e scalo a *Bilbao*; i restanti passeggeri, infine, sono stati ricollocati da *Air France* su proprio volo in partenza per *Vigo* il giorno successivo, allo stesso orario di quello originario che aveva subito l'avaria.

Fatta eccezione per un passeggero, a nessuno sarebbe stata offerta una sistemazione in albergo a spese della compagnia aerea, la quale d'altra parte non avrebbe fornito alcuna assistenza ai sensi del Reg. (CE) n. 261/2004.

I sette ricorrenti della causa principale chiedevano pertanto la corresponsione della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Regolamento in questione (pari, nella specie, ad Euro 250,00 per ciascuno), oltre alla condanna di *Air France* alla corresponsione di un importo supplementare a titolo di risarcimento del danno morale che riferiscono di aver subito.

⁵⁹ Si veda ad esempio la sentenza del Giudice di Pace di Verona, del 16 marzo 2000 (in *Giur. it.*, 2001, p. 1159 ss., con nota di F. BILOTTA, *Inadempimento contrattuale e danno esistenziale*), che ha condannato il gestore del servizio di telefonia cellulare al risarcimento per il disagio patito dal cliente, a seguito del ritardato dell'attivazione del servizio telefonico cellulare.

⁶⁰ Per il risarcimento del danno per illegittima irrogazione di contravvenzioni stradali, si rinvia a Giudice di Pace di Bologna, 8/2/2001 (in *Danno e resp.*, 2001, p. 981 ss.), con nota di M. BONA e A. CASTELNUOVO, *P.a., pretese del cittadino e danno esistenziale*.

⁶¹ In *cortedicassazione.it*.



danno esistenziale, in difformità, dunque, dalla pronuncia in esame che nega l'attribuzione del risarcimento di simili danni all'*ex* fidanzato.

Teniamo conto che quando è stato fatto il codice civile, il numero delle fratture dei rapporti affettivi era molto limitato, tant'è che veniva riconosciuto in capo al coniuge, per giusta causa, il diritto al risarcimento del danno, nel caso di divorzio per colpa dell'altro coniuge.

Il codice in alcune materie dimostra tutta la sua età, per questo deve essere contestualizzato, rapportato all'interesse sociale espresso dalla collettività in quel momento.

Difatti, come sostiene autorevole dottrina, “la realtà sociale è sostanza magmatica, in perenne trasformazione, secondo tempi mutevoli, che talvolta accelera il cammino, talaltra lo rallenta, per ragioni spesso difficilmente comprensibili immediatamente e per intero”⁶².

Tuttavia, “ben lungi dal mostrarsi quale mera traduzione sul piano giuridico della realtà sociale, la regola giuridica, nel nostro campo di indagine, assume il duplice scopo di garantire gli interessi della persona e di offrire un modello, spesso cogente, di comportamento”⁶³.

⁶² L'espressione è di G. Autorino Stanzone, *Patrimonio, persona e nuove tecniche di "governo del diritto": incentivi, premi, sanzioni alternative*, in *comparazionediritto.it*, p. 1 ss., ove l'Autrice si sofferma sulla funzione del “rimedio” come “momento di reazione dell'ordinamento, ma, al tempo stesso, è tramite della realizzazione, piena ed effettiva, del diritto affermato”. L'Autrice, nel trattare delle problematiche che investono la famiglia, ha preferito parlare di “rimedio” piuttosto che di sanzione, “non già perché le sanzioni siano estranee all'ambito del diritto di famiglia, ma perché, dal mio punto di vista, il rimedio ingloba la sanzione”. E “soprattutto” perché “nel settore familiare, troppo limitante sarebbe racchiudere la nozione di sanzione entro gli angusti confini della punizione”(cit. p. 3).

Proprio “per sottrarsi al rischio d'impantanarsi ancora una volta in classificazioni dogmatiche astratte, di costringere anche il tema delle sanzioni in rigide categorie predefinite, prezioso è il passaggio alla prospettiva assiologica. Quella che muove non dal diritto in sé considerato, bensì dall'interesse ad esso sotteso: in prima approssimazione, il rimedio si mostra per questa via come reazione dell'ordinamento non alla violazione della norma, ma al pregiudizio arrecato – o minacciato – all'interesse concretamente tutelato”. (cit. p. 2).

⁶³ G. Autorino Stanzone, *Patrimonio, persona e nuove tecniche di "governo del diritto"*, cit., pp. 4-5. L'Autrice continua asserendo che “in questa visione, il rimedio si allontana ancor più dalla sanzione (ossia dal rimedio inteso quale semplice repressione) per far posto alla sanzione intesa quale sanzione positiva. Viene da chiedersi se sia opportuno valutare quanto possa essere utile, *mutatis mutandis* e nello specifico ambito delle relazioni familiari, il concetto durkheimiano di sanzione restitutiva (contrapposta alla funzione repressiva), il cui perno affonda proprio nella solidarietà intercorrente tra i



Alla luce degli sviluppi legislativi e giurisprudenziali è ancora oggi attuale il principio che ha posto freno alla risarcibilità, sia in termini di entità, sia in termini di presupposti e, quindi, di proiezione sul piano esistenziale?

Dal momento che tutta l'area di tutela della "persona", per ciò che concerne i rapporti interpersonali, continua a estendersi: si pensi ai diversi riconoscimenti che la convivenza *more uxorio* ha ricevuto negli anni⁶⁴ (la cui disciplina si rinviene in alcune

soggetti che compongono il nucleo sociale.

Gli esempi, in questo senso, sono molteplici: basti riflettere sull'evoluzione che hanno vissuto gli istituti della separazione e del divorzio, con l'abbandono del concetto di colpa ed il progressivo trasferirsi dell'intera disciplina, delle cause e degli effetti, su di un piano che trascende dalla mera imputabilità, all'uno o all'altro coniuge, del fallimento del matrimonio". E diversamente dalla sanzione il rimedio "si prospetta come strumento principe per precedere la violazione e dunque appare come strumentale alla promozione del diritto, o meglio della situazione soggettiva che l'ordinamento fa assurgere a interesse – o valore – tutelato, che preesiste e giustifica tanto il rimedio che la sanzione" (cit. p. 17).

Nella trattazione l'A. suddivide i rimedi in due grandi categorie: i rimedi c.d. "volontari", lasciati alla scelta dei coniugi e degli altri componenti il nucleo familiare, e i rimedi c.d. "coercitivi", che prescindono dalla volontà dei soggetti e che "hanno, per lo più, natura sussidiaria, nel senso che trovano spazio laddove l'autonomia privata non consente di risolvere eventuali posizioni configgenti tra i componenti della famiglia" (cit., p. 10).

Del resto una volta abbandonata l'idea di una separazione addebitabile per colpa, lo strumento predisposto dall'ordinamento non può avere natura punitiva-sanzionatoria, ma carattere di rimedio solidale.

Inoltre, "dovrà essere provato in concreto il danno, che non è *in re ipsa* e non discende automaticamente dalla violazione dei doveri coniugali" (cit., p. 16).

Quindi, perché non applicare anche alla fattispecie della promessa matrimoniale simili coordinate, nel senso che, se il comportamento del promesso sposo renitente, ben potendo assumere minore carica lesiva, è stato posto dolosamente senza alcuna premura, allora l'ordinamento dovrà rimediare alla noncuranza del danneggiante e tutelare il soggetto danneggiato dalla vicenda.

⁶⁴ Si pensi, per es., alla successione nel contratto di locazione a favore del convivente; oppure che tra i soggetti legittimati a proporre l'istanza di interdizione, di inabilitazione o di amministratore di sostegno, la legge prevede anche "la persona stabilmente convivente" (art. 417 c.c.); la convivenza *more uxorio* assume rilevanza, altresì, anche in materia di adozione, poiché ai fini dell'adozione devo adottante deve dimostrare di essere sposato da almeno tre anni, potendo sommare al matrimonio anche il periodo anteriore in cui "i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio" (art. 6, comma IV, L. 4 maggio 1983, n. 184).



norme “sbriciolate nell’ordinamento giuridico”⁶⁵); quindi, perché non consentire ciò anche nell’ipotesi di rottura della promessa matrimoniale, che comunque rappresenta una situazione molto più seria della stessa convivenza *more uxorio*.

E’ noto che laddove è possibile riscontrare all’interno di una realtà familiare, diversa dalla famiglia legittima, le “funzioni” proprie della famiglia tradizionalmente intesa, allora si può affermare che quell’unione costituisca una realtà di tipo familiare che viene riconosciuta come tale e giudicata meritevole di tutela; perciò la convivenza viene tutelata, proprio perché prevede l’esplicazione di tutti i parametri della famiglia legittima: è, cioè, luogo di promozione e sviluppo della personalità, ha una funzione socializzante.

Ma percorrendo questa prospettiva, la promessa di matrimonio non rappresenta forse l’inizio della costituzione di una realtà familiare?

Quindi, se il convivente *more uxorio* può chiedere e ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per uccisione del *partner*, perché la rifusione di questa tipologia di danno è preclusa a favore della promessa sposa abbandonata ingiustificatamente?

La giurisprudenza ha effettivamente eliminato la figura del danno esistenziale?

E’ veramente ontologicamente inconsistente il danno esistenziale⁶⁶?

Non sarà che l’espulsione del danno concernente il “*fare a-reddituale*”, più che a tutela di manipolazioni atipiche di danno, è stata posta in essere a favore delle Compagnie assicurative⁶⁷ al fine di non dover liquidare i propri assistiti, in caso di responsabilità civile da danni assicurati?

⁶⁵ L’espressione è di G. Bonilini, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, in *Diritto Civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, v. II, *La Famiglia*, Giuffrè, 2009, p. 83.

⁶⁶ Si legge nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 27 luglio 2011, n. 16424 (in *personaedanno.it*), che «non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona atteso che, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria». E «ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c.».

⁶⁷ Il danno biologico ha ricevuto espresso riconoscimento normativo nel d.lgs. n. 209 del 2005, agli artt. 138 e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella “*lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito*”.



E' forse questo il motivo per cui il danno esistenziale è stato posto fuori dal sistema, additato come qualcosa di diverso?

Alla luce della presente disamina, si può, perciò, concludere e sostenere che la promessa di matrimonio fa parte di una fattispecie complessa, di cui la promessa costituisce solo uno degli elementi (e non l'elemento indefettibile), che termina con la

Sebbene questi articoli dettino criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, è noto che spesso l'art. 139 è stato analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale (Cass. civ., sez. III, 25 febbraio – 7 giugno 2011, n. 12408, in *Guida dir.*, n. 26, 25 giugno 2011, p. 17 ss., spec. p. 20, con nota di F. Martini, *La liquidazione del tribunale è corretta se motivata e proporzionata alla lesione*, p. 26 ss.).

La disciplina dettata dal codice delle assicurazioni, cioè, da una definizione di danno biologico che è comprensiva del c.d. danno esistenziale e del c.d. danno morale.

Successivamente al ragionamento della Cassazione a Sezioni Unite del 2008, si è sostenuto che quando viene risarcito il danno alla salute non si deve rifondere anche il danno esistenziale e il danno morale, ma il “danno non patrimoniale biologico” come danno unitario che comprende ogni sorta di sofferenza morale e esistenziale, che la lesione della salute produce.

Questo perché le categorie del danno biologico, del danno morale, del danno non patrimoniale puro, non sono categorie autonome, ma *sono categorie meramente descrittive*, con cui descriviamo talune tipologie di sofferenze che hanno talune cause e talune caratterizzazioni, ma descrivono delle *species* di una realtà unitaria, e, quindi, di una categoria unitaria che è quella del “danno non patrimoniale”.

In tal senso la Cassazione civile con la pronuncia n. 12408 del 2011 (cit.) ha sostenuto che, poiché il codice delle assicurazioni si riferisce al solo “danno biologico”, resterebbero comunque estranei all'ambito applicativo dell'art. 139 <<i>pregiudizi di carattere non patrimoniale consistenti nelle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima, che sarebbero indennizzabili, anche in ambito di r.c.a., mediante il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione del risarcimento>>, e comunque il danno biologico non potrà mai essere aumentato, *ex art. 139 del Cda, in misura superiore a un quinto del valore tabellare di legge* (M. Rodolfi, *Personalizzazione non superiore a un quinto*, in *Guida dir.*, cit., pp. 30-31).

Adesso, nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, le tabelle milanesi costituiscono un punto di riferimento a cui devono tener conto tutti i giudici (G. Di Marco, *Risarcimento danni: tabelle milanesi erga omnes*, in *Diritto e Giustizia*, 2011, p. 204 ss.; v. altresì, M. Franzoni, *Tabelle nazionali per sentenza, o no?*, in *Il Corr. giur.*, 8/2011, p. 1085 ss.); in particolare, alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano va riconosciuto il rango di *parametri di valutazione* da utilizzare, pur con gli opportuni adattamenti al caso concreto, in difetto di previsioni normative, al fine di assicurare parità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2011, n. 17879, in dejure@giuffre.it).



celebrazione del matrimonio; se il finale non è quello prospettato dalla promessa qualificata, colui che non ottempera alla promessa matrimoniale, senza giusto motivo, dovrà risarcire l'altra parte che ha affrontato delle spese in vista del matrimonio, tenendo presente la proporzionalità tra le spese e le obbligazioni contratte a causa del matrimonio e la situazione economica del promesso sposo pentito, il quale è tenuto, tuttavia, a pagare (indennizzare) solo i danni materiali arrecati alla *ex* fidanzata a seguito del suo gesto.

A parer della giurisprudenza più recente, dunque, sono esclusi i danni morali (a maggior ragione quelli esistenziali, dagli “incerti e non definiti confini”), perché il comportamento del soggetto non è illecito (seppur produttivo di un danno), ma è consentito dall'ordinamento, che autorizza alla persona di cancellare i segni di un rapporto rimasto incompiuto, a seguito del venir meno del sentimento che univa la coppia.

Quindi, allo stato attuale non è possibile rifondere il danno subito dal danneggiato per la *vis* nociva che può contraddistinguere una promessa incompiuta, posta in essere con atteggiamenti pregiudizievoli dell'immagine dell'altra persona.

Tuttavia questa prospettiva deve essere vagliata accuratamente e non accettata per inerzia; perché, se continuiamo a difendere i valori costituzionali che promuovono la persona come soggetto sociale portatore di diritti inviolabili, non possiamo non essere dubbiosi sul motivo che ha portato all'incenerimento della categoria del danno esistenziale che, forse, abbisognava di strumenti volti più a correggerne la latitudine (a frenare le “liti bagatellari”, poiché per aversi un danno, l'offesa deve essere grave e il pregiudizio deve essere serio), che a sradicarne il seme.